

**Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 22 settembre – 17 ottobre 2016, n. 43854**

*Presidente Romis – Relatore Cenci*

*Ritenuto in fatto*

1. Il 26 gennaio 2016 la Corte di appello di Catanzaro ha integralmente confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Lamezia Terme del 15 ottobre 2014 con la quale F.S., all'esito del giudizio abbreviato, è stato riconosciuto colpevole della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 1, comma 2, lett. b, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e conseguentemente condannato alla pena stimata di giustizia.

2. Ricorre tempestivamente per cassazione il difensore di F.S., affidandosi ad un unico motivo di ricorso.

Censura, in particolare, violazione di legge in quanto, essendo entrato in vigore il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, che all'art. 1 ha introdotto l'art. 131-bis cod. pen., la sentenza andrebbe annullata senza rinvio, potendo la stessa Cassazione riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità in questione, come affermato da precedenti di legittimità che si richiamano: si evidenzia al riguardo che il fatto contestato all'imputato sarebbe particolarmente tenue, atteso il non elevato tasso alcolemico, l'assenza di pericolo e l'aver già il giudice di merito riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravanti, e F.S., che è incensurato.

Chiede in conseguenza l'annullamento della sentenza impugnata.

*Considerato in diritto*

1. Il ricorso è fondato.

Quanto, infatti, alla invocata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non erra il ricorrente nel sostenere che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare anche di ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, come già sostenuto in più pronunzie della Cassazione a Sezioni semplici (ad es., Sez. 2, n. 41742 del 30/09/2015, Clemente, Rv. 264596; Sez. fer., n. 36500 del 13108/2015, Greco, Rv. 264703; Sez. 5, n. 5800 del 02/07/2015, dep. 2016, Markikou, non mass.; Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, Mazzarotto, Rv. 263308; Sez. 4, n. 22381 del 17/04/2015, Mauri, Rv. 263496)

nell'immediatezza dell'entrata in vigore della norma e, quindi, confermato dalla Corte di legittimità nella qualificata composizione a Sezioni unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593-4).

Ed è ben noto che la S.C., ferma la preclusione all'accesso diretto agli atti, può riconoscere o escludere la particolare tenuità del fatto sulla base degli elementi desumibili dalla sentenza impugnata (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594), valutando complessivamente tutte le peculiarità della fattispecie concreta e tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile, dell'entità del danno e del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e, sotto il profilo soggettivo, dell'abitudine del comportamento (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591).

Ciò posto, il Collegio prende atto che i giudici di merito descrivono il fatto come sostanzialmente tenue, come si desume: dal valore all'esito del test (0,96 grammi / litro) di poco superiore al limite minimo nella forbice (da 0,8 g / I a 1,5 g / I) prevista dalla lettera b) dell'art. 186, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992; dalla scelta operata di applicare un mite trattamento sanzionatorio; dal riconoscimento delle attenuanti generiche, stimate prevalenti sulle aggravanti, nella massima estensione; dall'applicazione dei benefici della pena sospesa, che presuppone una valutazione prognostica favorevole, e della non menzione. Sotto il profilo soggettivo, l'imputato è incensurato.

2. Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'adozione della decisione in dispositivo (artt. 131-bis cod. pen. e 129, comma 1, e 620, comma 1, lett. I, cod. proc. pen.).

*P.Q.M.*

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata non essendo punibile lo S. ai sensi dell'artt. 131-bis cod. pen..